

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività spor- tive e contro le scommesse clandestine (2753)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 11, 15, 17
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	3	Casini Carlo	9
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Carraro Franco, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	10, 14, 15, 16
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di compe- tizioni agonistiche (1888);		Forleo Francesco	6, 13, 14, 16
Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgi- mento di competizioni agonistiche (909);		Fracchia Bruno	8, 16
Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgi- mento di competizioni agonistiche (1112);		Fumagalli Carulli Ombretta	9, 12, 14
Caprili ed altri: Norme concernenti la cor- ruzione nell'esercizio dell'attività spor- tiva (1516);		Maceratini Giulio	5, 7, 12, 15, 16
Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376);		Mastrantuono Raffaele	12, 14
		Muratore Antonio, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	4
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	11, 12 14, 15
		Paganelli Ettore	8
		Rivera Giovanni	6, 7, 17
		Rizzo Aldo	8, 12, 13, 14, 16
		Trantino Vincenzo	6, 10
		Vairo Gaetano	7, 15, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori per invitare il presidente, conseguentemente a quanto deciso nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, a programmare i lavori della Commissione in modo tale da alternare le sedute in sede legislativa e quelle in sede referente, al fine di consentire adeguati tempi di trattazione per tutti i provvedimenti all'ordine del giorno.

Propongo, pertanto, di stabilire fin d'ora un termine entro il quale concludere la seduta in sede legislativa ed avviare quella in sede referente.

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare la collega Pedrazzi Cipolla che avrò cura di programmare adeguatamente i lavori della Commissione. Tuttavia, non mi sembra opportuno fissare fin d'ora termini precisi per il passaggio dalla sede legislativa a quella referente, anche perché nel corso della mattinata potremmo essere costretti ad interrompere la seduta a causa della concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di

competizioni agonistiche (1888); e delle proposte di legge Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909); Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112); Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516); Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376); Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra e Rivera: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Martinazzoli ed altri: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Caprili ed altri: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa Antonio e De Carli: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive »; Servello ed altri: « Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine ».

Ricordo che nel corso della seduta del 21 settembre 1988 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed il disegno di legge n. 1888 è stato assunto come testobase. Ricordo, altresì, che in quell'occasione il ministro di grazia e giustizia aveva preannunciato la presentazione di emendamenti.

ANTONIO MURATORE, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo non ritiene di dover presentare emendamenti al disegno di legge in discussione.

Preannuncio, comunque, fin d'ora il parere favorevole all'emendamento 1.1, presentato dagli onorevoli Fumagalli Carulli e Binetti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Frode in competizioni agonistiche*).

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione agonistica per indurlo ad osservare un comportamento contrario all'etica sportiva, allo scopo di influire sull'esito della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. La stessa pena si applica al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente: Chiunque dà o promette denaro o altra utilità a chi prende parte a qualsiasi titolo a una competizione agoni-

stica per indurlo a comportamenti contrari alle norme sportive al fine di alterarne il risultato, ovvero per influire sullo stesso allo scopo di recare un vantaggio o un danno a terzi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1. 9.

Caprili, Forleo, Pedrazzi Cipolla.

Al comma 1, sostituire le parole da: Chiunque offre *sino a:* della competizione, *con le seguenti:* Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione agonistica allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione.

1. 1.

Fumagalli Carulli, Binetti.

Al comma 1, dopo le parole: o altra utilità, *aggiungere le seguenti:* o ne accetta l'offerta o la promessa.

1. 13.

Vairo.

Al comma 1, dopo le parole: competizione agonistica, *aggiungere le seguenti:* sottoposta al controllo degli enti sportivi riconosciuti.

1. 2.

Maceratini, Servello.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: per indurlo ad osservare un comportamento contrario all'etica sportiva.

1. 3.

Maceratini, Servello.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: per indurlo ad osservare un comportamento contrario all'etica sportiva.

1. 12.

Vairo.

Al comma 1, sostituire le parole: contrario all'etica sportiva con le seguenti: all'impegno sportivo e per l'assunzione di sostanze eccitanti vietate dai regolamenti sportivi.

1. 4.

Mellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: di influire sull'esito sino a: medesimo scopo con le seguenti: di alterarne il risultato in qualsiasi modo fraudolento.

1. 5.

Maceratini, Servello.

Al comma 1, dopo le parole: allo scopo di influire, aggiungere la seguente: illecitamente.

1. 10.

Vairo.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

1. 11.

Vairo.

Al comma 1, sostituire le parole: da un mese ad un anno, con le seguenti: da sei mesi a tre anni.

1. 6.

Maceratini, Servello.

Sopprimere il comma 2.

1. 14.

Vairo.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La stessa pena si applica a chi accetta il denaro o l'altra utilità o ne accoglie la promessa.

1. 8.

Caprili, Forleo, Pedrazzi Cipolla.

Al comma 3 sostituire le parole da: i fatti di cui sino alla fine del comma con le seguenti: i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati.

1. 7.

Maceratini, Servello.

Poiché il deputato Mellini è assente si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 1.4.

GIULIO MACERATINI. Il problema principale che si pone in relazione all'articolo 1 e, in particolare, alla nozione di evento sportivo è rappresentato dalla tassatività della norma penale nei confronti dello stesso evento sportivo. In proposito, ritengo che l'emendamento 1.1, presentato dai colleghi Fumagalli Carulli e Binetti, possa risolvere il suddetto problema introducendo il concetto di illiceità nella condotta volta ad alterare il risultato di una competizione agonistica. Anche nel testo della proposta di legge Servello ed altri vi era una previsione analoga, in quanto si faceva riferimento alla frodolenzia della condotta. Tuttavia, se si riflette con maggiore attenzione, si deve rilevare che spesso il concetto di frodolenzia, tenendo conto dei canoni normalmente seguiti, può comprendere una serie di « furbizie » che in una manifestazione sportiva possono essere consentite. Basti pensare, per esempio, al caso di un calciatore che, nel momento in cui l'arbitro fischia un calcio di punizione, scaglia il pallone lontano. In alcuni casi limite, un simile comportamento potrebbe essere considerato come fraudolento, mentre invece esso rientra tra le fattispecie previste dai regolamenti sportivi.

L'introduzione del concetto di illiceità consente, quindi, di identificare tutti i comportamenti che siano al di fuori dei regolamenti sportivi.

In base a tali considerazioni, ritiro l'emendamento 1.5 aderendo a quello presentato dai colleghi Fumagalli Carulli e Binetti.

Desidero, altresì, precisare che nella proposta di legge Servello ed altri era prevista anche l'ipotesi relativa alla situa-

zione di chi tende ad impedire lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Infatti, oltre al caso dell'alterazione dolosa del risultato di una competizione sportiva, assume rilievo anche la circostanza che si verifica nel caso in cui un soggetto riceve denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di impedire lo svolgimento di una competizione sportiva. Sarebbe stato, probabilmente, opportuno tenere conto anche di tale ipotesi, che si ricollega soprattutto alla volontà di alterare l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

GIOVANNI RIVERA. Non ritengo opportuno soffermarmi su questioni di carattere tecnico, preferendo intervenire su un piano più generale al fine di sollecitare la rapida approvazione di questo progetto di legge, che è quanto mai importante e necessario. Il mondo dello sport e quello del calcio in particolare aspettano da anni il varo di un provvedimento di tal genere.

L'illecito sportivo nel calcio purtroppo è sempre esistito: basti ripercorrere l'elenco degli squalificati per rendersi conto di quanto pesantemente esso si sia presentato negli anni passati. Proprio per tale motivo, l'approvazione del disegno di legge in esame è quanto mai importante e credo che debba avere il massimo della pubblicità, in modo che il mondo dello sport ne venga a conoscenza nel più breve tempo possibile, al fine di allontanare i pericoli connessi con l'eventualità che negli ambienti sportivi si commettano illeciti.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, dichiaro di concordare sulla sostanza di esso, pur sottolineando che si dovrebbe parlare di etica sportiva, in quanto i fatti che si intendono perseguire attengono al comportamento pratico della persona umana di fronte ai concetti del bene e del male. Si tratta, insomma, di un fatto di natura soprattutto morale che, quindi, in questo senso va interpretato. Considerarlo un illecito potrebbe non avere quell'importanza decisiva che invece l'espressione usata nel testo originario del dise-

gno di legge mi sembra abbia. In ogni caso, non essendo un tecnico della materia, mi rimetterò a quanto deciderà la maggioranza.

VINCENZO TRANTINO. Desidero intervenire, signor presidente, onorevoli colleghi, in ordine al rilievo mosso dal collega Rivera relativamente alla distinzione tra lecito ed illecito. Egli ha richiamato le categorie morali del bene e del male che purtroppo con il mondo del calcio — al quale egli in particolare si è richiamato — hanno poca dimestichezza.

In definitiva, il tema che oggi siamo chiamati ad esaminare, anche alla luce della riformulazione dell'emendamento 1.1, è quello che, in maniera egregia e con una capacità di sintesi che certamente passerà agli annali, è stato posto da un arbitro: se, cioè, tutte le partite di calcio debbano cominciare sul risultato di zero a zero. Poiché non sempre è così, ritengo che spostare il concetto dall'etica all'illecito consenta di non correre il rischio di misurarsi nell'ambito di una categoria astratta che, come tale, lascerebbe numerose scappatoie.

Concordo, pertanto, con la collega Fumagalli sul fatto che la tassatività della norma verrebbe meglio rispettata nel momento in cui si definisse il concetto di illecito, piuttosto che sulla base di una norma generica che certamente non fornirebbe certezze interpretative.

FRANCESCO FORLEO. Vorrei invitare la Commissione a riflettere sull'opportunità di considerare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità in riferimento ai comportamenti contrari alle disposizioni contenute nei regolamenti sportivi. Sotto questo aspetto, l'emendamento presentato dagli onorevoli Fumagalli Carulli e Binetti, introducendo un richiamo all'illecito, si risolve in una vera e propria tautologia.

A mio avviso, la normativa in esame deve avere come punto di riferimento le norme sportive con un'ampiezza maggiore rispetto a quella indicata dall'onorevole Rivera, comprendendo, quindi, anche le

ipotesi in cui il vantaggio promesso sia destinato ad ottenere un risultato che non contrasti con l'interesse agonistico del soggetto cui ci si rivolge.

Sulla base di tali valutazioni, mi permetto di insistere perché sia accolto l'emendamento 1.9 formulato dal gruppo comunista, auspicando, nel contempo, che si pervenga al raggiungimento di tale obiettivo consensualmente, evitando inutili contrapposizioni.

GIOVANNI RIVERA. Desidero chiarire che avevo affrontato la questione cui si è riferito l'onorevole Forleo in considerazione della disparità di opinioni registrata in merito alla configurazione dell'illecito sportivo, cioè se il riferimento della violazione dovesse essere costituito dai regolamenti sportivi oppure dal codice penale.

Se, per esempio, i dirigenti della squadra calcistica del Milan offrirono denaro ai calciatori dell'Inter per sconfiggere la Juventus, ai sensi del regolamento sportivo si tratterebbe di un illecito. Al contrario, la formulazione del provvedimento in esame è tale da evitare qualsiasi condanna penale nei confronti di coloro che, pur avendo percepito somme di denaro, si comportino lealmente da un punto di vista agonistico. Pertanto, occorre superare questa disparità di valutazione.

Infine, nel ribadire l'opportunità di assumere come punto di riferimento della normativa in esame i regolamenti sportivi, sottolineo l'opportunità di pervenire ad una soluzione idonea a soddisfare le esigenze che si manifestano nel settore sportivo.

GIULIO MACERATINI. Da una attenta lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1 risulta evidente l'esigenza di colpire i comportamenti contrari alle norme sportive elevandoli al rango di illeciti penali.

In pratica, si chiede che d'ora in poi il giudice penale abbia una competenza specifica su tale tipo di trasgressioni che, comunque, vanno pur sempre considerate

comportamenti contrari alle norme sportive. Può inoltre accadere che tale ipotesi non sia sufficiente a completare tutto il quadro delle eventualità che vogliamo colpire, per cui alla previsione del comportamento contrario ai regolamenti sportivi (personalmente propendo per questa dizione, piuttosto che per quella di « norme sportive ») dovremmo aggiungere la previsione di ogni altro modo illecito tendente ad alterare il risultato di un incontro sportivo mediante una dazione di danaro.

Ritengo sia opportuna una breve sospensione per cercare di sintetizzare i due concetti di illecito e di comportamento contrario alle norme sportive.

GAETANO VAIRO. Ritengo opportuno fare chiarezza su un concetto fondamentale perché, altrimenti, si rischia di criminalizzare comportamenti che non lo meritano. Innanzitutto, dobbiamo tracciare con decisione i confini dell'illecito penale, che non può assolutamente avere carattere sanzionatorio.

Un altro aspetto della questione si riferisce all'etica sportiva. Già il problema dell'etica in sé è indefinibile: appartiene a tutti i campi, specialmente a quello penale, ma non a quello dell'illecito sportivo, che è un settore di una tale vastità da non poter costituire il banco di prova del diritto penale.

Allora, perché si parla di illecito? Perché quando si fa riferimento al regolamento sportivo e a quant'altro si possa invocare ai fini della liceità, con la dizione « illecito » si ricomprendono sia i regolamenti sportivi, sia quanto è rimesso alla libera valutazione della magistratura che considera l'illecito *contra ius*, fuorviando dai principi generali del diritto penale che non ha carattere sanzionatorio. Affermare che violando il diritto penale si violano i regolamenti sportivi è fuorviante rispetto al concetto di una sana regola sportiva.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo tautologica l'espressione: « ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo », per cui ne chiedo la soppressione.

Infine, alla luce delle precedenti considerazioni, appare superfluo anche il comma 2 dell'articolo 1.

BRUNO FRACCHIA. Credo che l'onorevole Vairo abbia ragione quando afferma che sia impensabile trasferire sul piano sanzionatorio penale l'illecito regolamentare o l'illecito sportivo. Che dir si voglia, l'illecito regolamentare o sportivo diventa illecito penale in presenza di una particolare condotta che è quella della dazione di denaro o di qualunque altra utilità che tenda ad ottenere un risultato particolare o che violi le norme sportive. In altri termini, se il giocatore compie atti fallosi od ostruzionistici nel corso di una partita, ma senza ricevere denaro o altra utilità finalizzata al raggiungimento del risultato, l'illecito rimane nella sfera sportiva e non ha rilevanza penale. Se, invece, lo stesso giocatore riceve denaro o altra utilità, la violazione di una norma sportiva diventa illecito penale.

In conclusione, se un giocatore riceve una somma di denaro per alterare il risultato di una partita, nel momento in cui viola una norma dell'ordinamento sportivo commette anche il reato di illecito. In proposito, l'emendamento 1.9, di cui è primo firmatario il collega Caprili, è quello che più di ogni altro tiene conto di questo principio.

ETTORE PAGANELLI. Desidero, in primo luogo, esprimere il mio apprezzamento nei confronti dell'emendamento presentato dai colleghi Fumagalli Carulli e Binetti che, introducendo il concetto di illiceità, porta ad una migliore definizione della fattispecie prevista dal disegno di legge. Quest'ultimo, oltretutto, non riguarda soltanto gli sport più noti, ma anche quelli meno conosciuti. A titolo di esempio, vorrei citare il pallone elastico, che è uno sport praticato soprattutto in Piemonte e in Liguria, in relazione al quale vengono distribuiti forti incentivi, anche illeciti, ai giocatori. Tuttavia, non si può dimenticare che, se un incentivo viene dato al fine di vincere la gara, esso

costituisce uno stimolo per il giocatore ad attenersi ad un comportamento sportivamente leale.

Pertanto, nella formulazione del disegno di legge non si possono penalizzare eccessivamente attività sportive a carattere tradizionale, come quella cui ho fatto riferimento. È necessario, quindi, definire con precisione ciò che è lecito e ciò che non lo è, anche al fine di non creare confusione e di salvaguardare, per esempio, gli incentivi offerti dagli *sponsor* che in qualche modo premiano gli atleti che gareggiano correttamente.

ALDO RIZZO. Pur riconoscendo che sono stati compiuti notevoli sforzi per una corretta definizione della fattispecie penale, nutro forti perplessità sul testo presentato dal Governo. Infatti, se si inserisce nella fattispecie penale il riferimento all'etica sportiva, si dilata eccessivamente la portata della norma e si affida alla discrezionalità del giudice l'individuazione dei casi concreti nei quali può ritenersi che sussista la violazione di tale etica e quindi il reato. Mi chiedo, ad esempio, se e in quali casi, con riferimento ad una partita di calcio, la sostituzione di giocatori titolari con riserve sia o meno comportamento contrario all'etica sportiva.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dai colleghi Fumagalli Carulli e Binetti, ritengo che esso rischi di dar vita ad una vera e propria tautologia perché propone di affermare che sussiste l'illecito quando si vuole influire sull'esito della competizione in modo illecito. Si pone, di conseguenza, il problema di valutare in quali casi sussiste l'antigiuridicità del comportamento, ma illiceità, a mio avviso, potrebbe essere soltanto riconosciuta violazione di norme penali o regolamentari sportive. Tuttavia, anche accettando una simile impostazione, si ridurrebbe eccessivamente la portata della norma: vi possono essere, infatti, comportamenti meritevoli di sanzione penale, anche se non integrano gli estremi d'una violazione di regole sportive. Per esempio,

se un allenatore sostituisce tutti i giocatori titolari con le riserve, compie un atto che rientra nella sua piena discrezionalità e non viola i regolamenti sportivi; ma tale atto, se compiuto per perdere la competizione, è certamente riprovevole sul piano sportivo e deve essere sanzionato penalmente se è la conseguenza di un atto di corruzione.

Per quanto concerne l'emendamento Caprili ed altri n. 1.9, ritengo che anch'esso non sia adeguato ad inquadrare in modo esauriente la fattispecie in esame. A mio avviso, si dovrebbero distinguere le diverse ipotesi meritevoli di sanzione penale. Concordo nel ritenere presumibile l'ipotesi in cui una somma di denaro viene offerta al fine di influire sul risultato di una competizione, indirizzandolo in senso contrario all'interesse sportivo di colui che riceve la somma di denaro.

Un'altra ipotesi da disciplinare riguarda il caso in cui è offerto denaro al partecipante ad una competizione agonistica affinché vinca, quindi per uno scopo corrispondente agli interessi sportivi di colui che riceve la somma, violando però le norme del regolamento sportivo.

La fattispecie, a mio avviso, deve disciplinare con precisione entrambe le ipotesi e non affidare alla discrezionalità del giudice l'individuazione dei confini della norma penale.

Conseguentemente, l'emendamento Caprili ed altri 1. 9 dovrebbe essere integrato con la previsione della ipotesi in cui l'offerta di denaro è diretta ad ottenere un risultato contrario agli interessi sportivi di colui che partecipa alla competizione anche fuori dai casi di una violazione di norme sportive.

CARLO CASINI. Desidero intervenire per sollevare alcune questioni, una delle quali è già stata sottoposta all'attenzione della Commissione dal collega Rizzo, che ha proposto di distinguere il caso in cui il conferimento di denaro è rivolto al fine di diminuire la capacità agonistica di uno dei contendenti, da quello in cui vengono

richiesti all'atleta i comportamenti più esasperati, pur di ottenere la vittoria. Tale distinzione è molto interessante, soprattutto perché consente di richiamare il concetto di etica sportiva, nell'ambito del quale devono rientrare entrambe le ipotesi previste.

Vorrei brevemente dissentire dal collega Vairo il quale giudica pleonastico il riferimento agli atti fraudolenti compiuti al medesimo scopo, ma che prescindano dalla dazione di danaro. Ciò significherebbe che, al fine di far vincere una squadra di calcio, i giocatori della stessa potrebbero essere invitati ad una festa la sera precedente la partita e, in tale occasione, potrebbe essere loro somministrata una bevanda che riduca la loro capacità atletica. In questo caso, i giocatori in questione non sarebbero certo partecipi dell'atto fraudolento. Ciò significa che è necessario definire innanzitutto cosa si intenda con l'aggettivo fraudolento, ma, una volta operata tale definizione, non sarei contrario al mantenimento di questa espressione.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. In relazione al testo dell'articolo 1 così come proposto nel disegno di legge, vorrei osservare, analogamente a quanto ho già fatto in sede di discussione sulle linee generali, di non condividere il riferimento all'etica sportiva, perché mi sembra che esso individui un concetto giuridicamente poco afferrabile e che può aprire spazi ad applicazioni pratiche troppo ampie, nonché ingenerare incertezze nei rapporti giuridici. Si verificherà, infatti, che qualche magistrato riterrà tale comportamento contrario all'etica sportiva, mentre un altro lo giudicherà perfettamente lecito.

L'intento dell'articolo 1 del disegno di legge in esame mi pare sia quello di designare la corruzione in materia di competizioni agonistiche. Se dobbiamo partire da questa premessa per delineare un impianto che dia certezza all'applicazione pratica della norma, tenuto conto di tutti gli interventi, compresi quello del collega

Casini e quelli dei rappresentanti del gruppo comunista, credo che sarebbe utile riformulare l'emendamento 1.1 avendo presente la violazione delle norme dei regolamenti, dal momento che l'etica sportiva si riferisce anche alla generica violazione delle norme penali.

Mi pare che l'antigiuridicità collegata alla violazione di un regolamento o di una qualunque norma penale che qualifica l'illecito sotto il duplice profilo del dolo generico e di quello specifico sia debitamente considerata anche in un emendamento come quello da me presentato. Tuttavia, le osservazioni dei colleghi mi hanno convinta che tale emendamento può produrre incertezze in sede di applicazione pratica. Pertanto, ritengo di proporre la seguente nuova formulazione dell'emendamento 1.1: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione agonistica allo scopo di indurlo a comportamenti contrari ai regolamenti sportivi ovvero compia altri atti illeciti » — non parlerei di atti fraudolenti, in quanto l'area della frode è più ristretta rispetto a quella dell'illecito, non comprendendo il dolo generico — « volti allo scopo di influire sull'esito della competizione ».

VINCENZO TRANTINO. La nuova formulazione testé proposta dall'onorevole Fumagalli del suo emendamento 1.1 credo che delinea un'area più limitata rispetto al testo originario dello stesso. Debbo, inoltre, riscontrare che vengono affacciate ipotesi di illecito che sfuggirebbero al controllo qualora venissero mantenute così come previste originariamente dal testo del Governo. Pur con queste osservazioni, mi dichiaro comunque favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 testé proposta dall'onorevole Fumagalli.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione giustizia della Camera per l'attenzione che ha voluto prestare a questo provvedimento che,

come ha già rilevato l'onorevole Rivera, il Governo ritiene importante ed urgentissimo.

Le norme dell'organizzazione sportiva si sono, d'altronde, varie volte rivelate incapaci di garantire la trasparenza e la correttezza dei risultati sportivi, posto che vi sono — e mi riferisco anche al gioco clandestino — organizzazioni malavitose che hanno interessi cospicui a tentare di alterare i risultati delle competizioni agonistiche.

Le norme sportive, peraltro severe, si riferiscono solo ai tesserati e non sfugge a nessuno che un tesserato, alla fine della carriera, quando cioè ha ben poco da perdere, può aver interesse a negligere le norme sportive per procurarsi danaro in proporzioni tali per cui, se non viene scoperto, tanto meglio; se lo è, il danno sarà senz'altro inferiore al vantaggio economico conseguito.

L'ultimo scandalo è avvenuto nel corso del campionato 1985-1986; le punizioni che vengono irrogate servono, di solito, solo per qualche tempo, per cui è presente il rischio di trovarci nuovamente in un periodo in cui certi fatti possono verificarsi, ed è anche per questo che sollecito la rapida approvazione del provvedimento.

In relazione alla formulazione del primo comma dell'articolo 1, vorrei osservare che il testo del disegno di legge consegue, a mio parere, il risultato di riuscire a mantenere una netta distinzione affermando il principio che lo Stato si è occupato ed intende occuparsi di questo che è un problema importante sul piano sociale oltre che penale, posto che, come ho già rilevato parlando del fenomeno del gioco clandestino, vi sono organizzazioni malavitose che agiscono nel settore. Tuttavia, il testo proposto dal Governo mantiene ben netta la distinzione tra gli ordinamenti statale e sportivo.

Il Governo, pertanto, insiste nel sostenere la formulazione del comma 1 dell'articolo 1, accogliendo unicamente l'emendamento 1.1 presentato dagli onorevoli Fumagalli Carulli e Binetti. Il recepimento

mento in un testo legislativo di disposizioni dettate dai regolamenti sportivi, infatti, suscita profonde perplessità e sarebbe equivalente, a mio avviso, alla firma di una « cambiale in bianco ».

Vorrei anche sottolineare che, a prescindere dal calcio, cui ci si è riferiti in modo preponderante nel corso della discussione, nel nostro paese esistono 40 federazioni sportive che controllano circa 60 discipline.

Desidero formulare un'ulteriore osservazione. Tutti gli atleti che conseguano una vittoria nel corso di una competizione sportiva ricevono un premio. Qualsiasi magistrato potrebbe dire: « è stato violato il regolamento sportivo perché è stato commesso un fallo grave ». In questo caso, si determina la violazione di norme sportive ma, in presenza della corresponsione di denaro, tale ipotesi potrebbe essere configurata come illecito penale. Per tali ragioni, ritengo che non sia opportuno recepire in un testo legislativo la regolamentazione sportiva.

Quanto all'emendamento Caprili ed altri 1. 9, desidero osservare che nel caso in cui il regolamento sportivo assurgesse a punto di riferimento per il giudizio penale si produrrebbe come conseguenza la sospensione del giudizio sportivo fino alla definizione di quello penale. Ciò, ovviamente, stravolgerebbe regole consolidate impedendo, per esempio, la prosecuzione dei campionati sportivi e la predisposizione delle relative classifiche.

A mio avviso, è opportuno procedere con prudenza nel momento in cui si intende attribuire al magistrato penale la competenza in materia di illeciti sportivi. È superfluo sottolineare, infine, che se l'attuazione pratica del provvedimento in esame facesse sorgere l'esigenza di modifiche o di integrazioni, nulla impedirebbe di procedervi in un secondo momento.

PRESIDENTE. Al fine di consentire al relatore di consultare informalmente i gruppi politici per pervenire alla predi-

sposizione di un'adeguata formulazione del comma 1 dell'articolo 1, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. La sospensione della seduta ha consentito ai vari gruppi politici di confrontarsi sulle osservazioni svolte in merito agli emendamenti presentati all'articolo 1. Sulla base dell'accordo cui siamo pervenuti con tutti i gruppi parlamentari, ho predisposto un emendamento interamente sostitutivo del comma 1.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante ovvero allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. *Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:* Frode in competizioni sportive.

1. 15.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Desidero osservare che la formulazione dell'emendamento 1.15 contempera le diverse esigenze emerse nel corso del dibattito e recepisce, in particolare, le indicazioni avanzate dall'onorevole Fumagalli Carulli e dall'onorevole Caprili. Con tale modifica il giudice è agevolato nella identificazione dell'illecito.

ALDO RIZZO. Nell'esprimere il mio sostanziale consenso sul testo del comma 1 come riformulato dal relatore, desidero osservare che nella fattispecie prevista si distinguono tre ipotesi.

La prima è caratterizzata da un comportamento diretto ad influire sull'esito della competizione mediante offerta o promessa di denaro volta ad ottenere che il partecipante a tale competizione osservi un comportamento contrario al suo interesse sportivo. La previsione di tale ipotesi è opportuna in quanto precisa i termini e l'ambito di una forma assai grave di violazione dell'etica sportiva. A tale riguardo, risulta calzante l'esempio che richiamavo in precedenza e cioè il determinare, per denaro, un diverso risultato di una gara, facendo giocare le riserve in luogo dei titolari.

Nella seconda ipotesi l'illiceità del comportamento è strettamente collegata al codice deontologico sportivo, quale, però, risulta dall'insieme delle norme regolamentari sportive e ciò al fine di evitare una estrema genericità della fattispecie.

A me pare che la sussistenza di una fattispecie penale ben motiva l'offerta di denaro o altra utilità diretta ad incidere sul risultato definitivo della competizione in modo illecito, *contra jus*, e cioè attraverso la violazione di norme del codice deontologico sportivo, risultanti dalle disposizioni regolamentari.

La terza ipotesi, residuale rispetto alle prime due, disciplina l'ipotesi di altri atti fraudolenti diretti ad influenzare l'esito finale della competizione. Ad esempio, il fornire all'atleta una bibita contenente sostanze che ne debilitano le capacità.

A ben vedere si tratta di tre ipotesi che, oltre ad essere corrette sul piano giuridico-formale, chiudono, con doverosa specificazione e completezza, tutti i casi in cui la frode in competizioni agonistiche può ritenersi sussistente e meritevole della sanzione penale.

Per questo motivo ritengo che la fattispecie proposta dal relatore merita di essere approvata.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Concordo con la proposta del relatore precisando che, rispetto alla formulazione del nostro emendamento, la caratterizzazione dell'atto che influenza in modo illecito l'esito della competizione fa riferimento sia all'illecito penale propriamente detto, sia all'illecito sportivo. Quest'ultima fattispecie, però, non consiste soltanto nella violazione di una qualunque norma regolamentare, bensì di determinate norme che nei regolamenti sono qualificate come illeciti sportivi. Ritiro, pertanto, il nostro emendamento.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Esprimo il consenso del gruppo socialista alla nuova formulazione dell'emendamento che mira ad inserire in questo primo articolo una serie di fattispecie che obbediscono a tutte le ipotesi di frode nelle competizioni sportive e che mirano ad assicurarne l'ordinato svolgimento.

Nello stesso tempo, per le ragioni esposte dalla collega Fumagalli, tale emendamento rispetta il principio di autonomia fra l'ordinamento penale e quello sportivo, che rappresentava una delle maggiori preoccupazioni del legislatore.

Infine, condivido la necessità di cambiare la rubrica da « Frode in competizioni agonistiche » in « Frode in competizioni sportive ».

GIULIO MACERATINI Ritiriamo il nostro emendamento 1.2, perché dall'emendamento presentato dal relatore si evince che rimangono fuori dalla previsione le competizioni agonistiche amatoriali non controllate dalle autorità sportive.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Per quanto riguarda il comma 2, poiché il reato di corruzione colpisce il corruttore e il corrotto, ritengo che la fattispecie prevista vada mantenuta.

Per quanto riguarda gli emendamenti che prevedono sanzioni, il tentativo che stiamo facendo è quello di disciplinare e non di criminalizzare un'attività che è pur sempre sportiva. Spetterà poi al giudice valutare i singoli casi.

Sulla base di tali considerazioni, mi dichiaro contrario all'emendamento Maceratini e Servello 1. 6.

ALDO RIZZO. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del ministro su un problema. Questa mattina costruiamo una fattispecie di carattere generale che riguarda qualunque tipo di sport, ma dobbiamo tenere presente che gli interessi economici che stanno alle spalle delle partite di calcio sono ben diversi da quelli relativi ad altre attività sportive.

A me pare che la disciplina sanzionatoria sia di una rigidità enorme, soprattutto nella misura in cui prevede il cumulo tra pena detentiva e pena pecuniaria. In questa materia, invece, sarebbe opportuno affidare al giudice la valutazione caso per caso, se cioè il fatto compiuto debba essere soggetto alla pena detentiva o a quella pecuniaria.

Quando però si prevede la reclusione da un mese ad un anno e la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni, significa che anche per fatti che, tutto sommato, dal punto di vista della somma offerta o ricevuta non sono rilevanti la pena detentiva appare eccessivamente severa. Per converso, la pena pecuniaria prevista appare eccessivamente tenue in riferimento ad alcuni sport con interessi economici di notevole rilevanza.

Quindi, mi permetto di suggerire al Governo di prendere in considerazione l'alternatività anziché la cumulatività tra pene detentive e sanzioni pecuniarie, elevando il limite massimo di queste ultime. Ciò consentirebbe, infatti, ai magistrati di adeguare la sanzione applicabile al caso verificatosi in concreto.

PRESIDENTE. L'onorevole Maceratini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.15 del relatore:

All'emendamento 1. 15, sostituire le parole: da un mese ad un anno con le seguenti: da sei mesi a tre anni.
0.1.15.2.

Desidero, inoltre, chiedere ai rappresentanti del gruppo comunista se si ritengono soddisfatti dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1 e se, quindi, intendano ritirare l'emendamento 1.9, di cui è primo firmatario l'onorevole Caprili.

FRANCESCO FORLEO. Ritiriamo gli emendamenti 1.8 e 1.9 perché condividiamo la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1.

CARLO CASINI. Ritengo che la formulazione dell'articolo 1 dia luogo ad alcuni inconvenienti che spero potranno essere superati.

Innanzitutto, si deve precisare cosa si intenda con il termine « competizione sportiva ». Per esempio, un gruppo di ragazzi che improvvisa una corsa ciclistica dà vita ad una competizione sportiva? In caso affermativo, la norma sarebbe assolutamente sproporzionata rispetto a situazioni di tal genere. Da questo punto di vista, la dizione contenuta nell'emendamento Maceratini 1.2, che fa riferimento alle competizioni agonistiche sottoposte al controllo degli enti sportivi riconosciuti, identifica in modo più preciso l'ambito della fattispecie da regolamentare.

La seconda questione su cui desidero soffermarmi si riferisce alla dizione « interesse del partecipante », con cui si intende fare riferimento all'ipotesi in cui si prometta una somma di denaro ad un atleta per indurlo a perdere una gara anziché a vincerla. Dal momento che a volte l'interesse del partecipante ad una competizione agonistica può essere diverso da quello della squadra di appartenenza, mi sembra più opportuno, dal punto di vista lessicale, mantenere inalterata la formulazione iniziale in cui si faceva riferimento all'intenzione di influire in modo illecito sull'esito di una competizione agonistica. Infatti, il concetto di illiceità è applicabile sia al caso in cui si impedisce il pieno dispiegarsi delle capacità agonistiche di chi partecipa ad una competizione, sia al caso in cui si ricorre a strumenti antisportivi per vincere a tutti i costi una gara.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1, oltre a consentire una migliore delimitazione delle fattispecie che ci interessano, individua con precisione due categorie di illeciti, quello sportivo e quello propriamente penale.

Per quanto concerne l'aspetto della sanzione, sarei grata al relatore se presentasse un emendamento con il quale queste due categorie fossero mantenute distinte. Infatti, agli illeciti penali propriamente detti dovrebbe essere applicata una sanzione analoga a quella prevista per il reato di truffa. In tale direzione, oltretutto, è rivolto l'emendamento presentato dal collega Maceratini, che prevede una pena detentiva compresa fra i sei mesi e i tre anni.

Per quanto riguarda, invece, gli illeciti meramente sportivi, e quindi non rilevanti dal punto di vista penale, ritengo che sarebbe preferibile prevedere, come unica sanzione, una multa, di ammontare variabile tra le 500 mila lire e i 20 milioni di lire.

Mi auguro, pertanto, che il relatore e i colleghi condividano l'opportunità di modificare ulteriormente la norma al nostro esame, introducendo un'articolazione delle sanzioni più rispondente alla realtà odierna.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Ritengo di dover accogliere il suggerimento rivoltomi dal collega Casini, tendente a chiarire che con la dizione « competizioni sportive » si intendono quelle controllate dagli enti sportivi riconosciuti.

Per quanto concerne la proposta della collega Fumagalli Carulli, potrei accoglierla soltanto se contestualmente, al comma 1 dell'articolo 1, si sostituisse la parola « e » con « ovvero », anche per consentire al giudice di punire il fatto illecito con una multa compresa tra 500 mila lire e 20 milioni di lire. Ritengo, infatti, opportuno equiparare il trattamento dell'illecito sportivo a quello previsto per il reato di truffa e, se non vi sono obiezioni, in tal senso modificherei il testo dell'emendamento che avevo presentato.

FRANCESCO FORLEO. Il gruppo comunista è contrario a riformulare l'articolo 1 nella parte riguardante la pena da comminare. Desidero ricordare che sul testo in esame si era manifestato un consensuale accordo nell'ambito di tutti i gruppi parlamentari. Dichiaro, pertanto, che il gruppo comunista è disponibile a migliorare il testo, ma non ad alterarne il contenuto originariamente concordato.

Quanto alle osservazioni formulate dall'onorevole Rizzo, a me pare che il gioco delle bocce non rivesta un'importanza particolare...

ALDO RIZZO. Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore e ribadisco che, considerato che la fattispecie prevista si applica a qualsiasi tipo di sport, riterrei cosa grave che in essa fosse prevista la reclusione. A mio avviso, è molto più opportuno e prudente prevedere l'alternatività tra la pena detentiva e quella pecuniaria, demandando tale scelta alla valutazione del giudice:

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Per quanto riguarda il problema relativo ai limiti temporali di applicazione della reclusione, prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Forleo e, ritenendola fondata, rinuncio a riformulare l'emendamento da me presentato.

RAFFAELE MASTRANTUONO. L'accordo al quale eravamo pervenuti non riguardava la previsione delle sanzioni!

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e spettacolo*. Vorrei ricordare alla Commissione che sul problema delle sanzioni si è discusso a lungo in sede di predisposizione del disegno di legge. Ritengo che la previsione della sola multa, non collegata alla possibilità di disporre la reclusione, comporterebbe la necessità di stabilire cifre molto elevate, che non trovano riscontro nel codice penale, se davvero si vuole garantire una certa incidenza della stessa. La previsione di una pena detentiva, seppur di lieve entità, acquista un significato morale in quanto tende a salvaguardare l'aspetto etico.

Per tali valutazioni sono favorevole al testo predisposto dal relatore, che prevede la pena detentiva accanto a quella pecuniaria. D'altra parte, mi sembra eccessivo configurare il reato di truffa che, al limite, potrebbe essere preso in considerazione come circostanza aggravante.

GAETANO VAIRO. Ritiro gli emendamenti da me presentati all'articolo 1.

GIULIO MACERATINI. Ritiriamo gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 15, dopo le parole: competizione sportiva, aggiungere le seguenti: organizzata dalle Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
0.1.15.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento del Governo e contrario a quello Maceratini 0. 1. 15. 2.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario al subemendamento 0. 1. 15. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.1.15.1, favorevole il relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Maceratini 0.1.15.2, contrari il relatore ed il Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.15, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Non influenza del procedimento penale).

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 nonché la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento, secondo gli specifici regolamenti, del procedimento disciplinare sportivo presso la federazione competente.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 164 dello stesso codice.

Gli onorevoli Caprili, Forleo e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART....

(Obbligo del rapporto).

1. I dirigenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano e i componenti degli organismi di disciplina delle stesse federazioni che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato sono obbligati a farne rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale.

2. 01

Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 2.01.

FRANCESCO FORLEO. Poiché la normativa non prevede contrasti tra le norme sportive e quelle penali, riteniamo utile riaffermare, con questo articolo aggiuntivo, l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria circa ogni atto tendente a pregiudicare il risultato di una competizione sportiva.

GIULIO MACERATINI. L'obbligo del rapporto previsto dall'articolo aggiuntivo 2.01 indubbiamente risponde alle esigenze di un quadro complessivo, ma solleva un problema aperto nel mondo sportivo sulla qualità soggettiva dei dirigenti sportivi, ed in particolare dei presidenti delle federazioni. Da anni si discute se essi siano o no pubblici ufficiali. Vi è la tendenza ad affermare che le federazioni sportive siano enti pubblici, per cui si vuole ritornare alla vecchia privatizzazione perché si è verificata una serie di inconvenienti dovuti ad errori in cui sono incorsi in buona fede i presidenti di federazioni sportive, i quali sono stati considerati pubblici ufficiali. Di conseguenza, sono nate vicende che, secondo me, con lo sport non hanno nulla a che fare.

Il richiamo all'articolo 2 del codice di procedura penale, che riguarda l'obbligo a riferire dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio che nell'adempimento delle loro funzioni vengano a conoscenza di un reato, non sembra opportuno a questo punto della discussione perché, come ho detto, riapre il versante della problematica sulla natura delle federazioni sportive.

Pertanto, pur apprezzando lo spirito ed il valore culturale della loro iniziativa, invito i colleghi a ritirare l'articolo aggiuntivo.

BRUNO FRACCHIA. Le osservazioni del collega Maceratini possono essere tenute presenti, ma in questo caso si afferma che i presidenti di federazione devono osservare l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura pe-

nale. L'articolo aggiuntivo non intende riferirsi a qualunque tipo di reato venga compiuto nel corso di una manifestazione sportiva, ma solo ai reati previsti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

GAETANO VAIRO. All'osservazione dell'onorevole Fracchia desidero aggiungere che non si tratta di un reato in sé, ma di un illecito di carattere penale.

Al collega Maceratini voglio precisare che la nostra proposta è quanto mai opportuna proprio per concretizzare l'illecito.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Poiché il testo presentato dai colleghi comunisti è in qualche modo ambiguo, perché in sede di applicazione parificherebbe i dirigenti sportivi a pubblici ufficiali, creando nei loro confronti una norma eccessivamente punitiva, mi dichiaro fin d'ora favorevole a qualunque subemendamento che precisi che tale parificazione non esiste e che l'obbligo di riferire riguarda solo gli illeciti relativi all'articolo 1 del testo della legge.

ALDO RIZZO. Concordo con l'articolo aggiuntivo proposto, purché sia tradotta in un subemendamento la precisazione fatta dall'onorevole Fracchia, per cui l'obbligo del rapporto è limitato al reato previsto dall'articolo 1.

Non ho le preoccupazioni espresse dal collega Maceratini perché il testo non qualifica i dirigenti delle federazioni come pubblici ufficiali; anzi, lo esclude perché altrimenti non sarebbe necessaria l'espressa previsione dell'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale. La norma di cui all'articolo 2 ha come destinatari i pubblici ufficiali, ed è espressamente richiamata appunto perché ai dirigenti delle federazioni sportive nazionali non può essere attribuita una tale qualifica.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero far presente che nell'articolo aggiuntivo presen-

tato si dovrebbe far riferimento esclusivamente ai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Infatti, i dirigenti delle stesse federazioni e i componenti degli organismi di disciplina costituiscono una categoria troppo vasta in cui rientrano, per esempio, anche gli arbitri e i guardalinee. Si tratta, come è evidente, di migliaia di persone, molte delle quali non hanno conoscenze giuridiche approfondite e, di conseguenza, non sono in grado di valutare la sussistenza di un reato.

Inoltre, non si può dimenticare che i presidenti delle federazioni nazionali sono gli organi a cui vengono notificate le sentenze passate in giudicato.

GIOVANNI RIVERA. Se non si restringesse la nozione di dirigenti delle federazioni sportive nazionali ai soli presidenti di queste ultime, si potrebbe verificare, per esempio, che un arbitro, interpretando in maniera errata le parole di un calciatore, lo denunci per illecito, con tutte le conseguenze che ne derivano.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Nicotra, e gli onorevoli Fracchia e Maccarini hanno presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 2.01, sostituire le parole: notizia di un reato con le seguenti: notizia di un illecito di cui all'articolo 1.0.2.01.1

Poiché alle 12,30 si riunirà l'ufficio di presidenza della Commissione, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione dei progetti di legge al nostro esame, invitando, nel contempo, le parti politiche e il Governo ad un'approfondita riflessione sulle problematiche poste dall'articolo aggiuntivo 2.01.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO